



COMUNE DI PALAGIANO
Prov. di TARANTO

Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico ai fini della installazione e gestione dei dehors nel territorio del Comune di Palagiano.
2. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande ed insediate in sede fissa su aree private, oppure su aree pubbliche.
3. Per "Amministrazione Comunale" si intende il Comune di Palagiano.
4. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

Art. 2

Tipologie

1. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:
 - a) tipologia 1: tavoli e sedie;
 - b) tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;
 - c) tipologia 3: fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana;
 - d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - e) tipologia 5: tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - f) tipologia 6: capanno a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - g) tipologia 7: doppia falda, doppia cappottina, padiglione, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3.

Art. 3

Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors

1. L'installazione di dehors è consentita esclusivamente alle attività commerciali autorizzate che dispongono di servizi igienici.
2. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.

3. Al fine di consentire il transito pedonale l'eventuale occupazione dei marciapiedi con dehors può avvenire per la metà della propria larghezza purché rimanga libero uno spazio largo non meno di due metri. In tutti gli altri casi il marciapiede non può in nessun caso essere occupato.

4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

5. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto non può eccedere i 2,30 metri.

6. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.

7. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali con semafori, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare

8. L'installazione di dehors è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (strade urbane di quartiere), F (strade locali). L'occupazione di suolo pubblico potrà riguardare marciapiedi, piazze e strade, nel rispetto del Codice della Strada. In particolare la distanza del dehors dalle intersezioni stradali dovrà essere non inferiore a 5,00 metri, mentre la distanza dai passi carrabili già autorizzati dovrà essere non inferiore a 12,00 metri.

9. L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors in aree attrezzate per la sosta (strisce blu e bianche) nell'intero territorio comunale è limitata a mq. 36 su una lunghezza max di metri lineari 12. Qualora sia autorizzata l'installazione di dehors delle tipologie 1 e 2 su strade soggette a circolazione veicolare, l'area interessata deve essere opportunamente delimitata con fioriere o pannelli opportunamente ancorati al suolo e catarifrangenti. Non necessita la delimitazione se la strada è interdetta alla circolazione veicolare.

10. In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita esclusivamente l'installazione di dehors corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente art. 2 senza uso di pedane.

11. Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende e teli o altri oggetti e materiali non autorizzati.

12. Nella località marina di Chiatona è vietata sul marciapiede di Via Lungomare Marinai D'Italia lato mare l'installazione di dehors al fine di non intralciare la circolazione pedonale ed il libero accesso al mare. Su detto Viale trova applicazione specifica quanto previsto al precedente comma 9.

13. Nelle piazze possono essere installate le sole tipologie 1,2,3,4 per il solo periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre, nonché in occasione delle feste religiose che si svolgono al di fuori di tale periodo (Sagra di S. Nicola, Festa della Madonna della Stella etc.). La superficie complessivamente occupata da tutti i dehors presenti, non può in nessun caso eccedere il 30% della superficie della piazza.

Art. 4

Procedimento per il rilascio di Nulla Osta per l'installazione di dehors

(art modificato con Dcc 45/2020)

1. Le domande di occupazione del suolo pubblico tramite dehors devono essere presentate tramite il

portale SUAP. Il SUAP rilascerà l'autorizzazione

☐ previa acquisizione del solo parere della Polizia Locale per le tipologie da 1 a 5 di cui all'art. 2".

☐ previa acquisizione del parere della Polizia Locale con l'aggiunta delle procedure da completare presso l'Ufficio Tecnico di cui al successivo comma 7, per le tipologie da 6 a 7 di cui all'art. 2

5. La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehors di tipologie 1, 2, 3 e 4 è stabilita in 30 giorni.

6. La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehors di tipologie 5, 6 e 7 è stabilita in 60 giorni.

7. Nel caso di Dehors appartenenti alle tipologie 6 e 7, il nulla Osta per l'installazione del dehors non costituisce titolo abilitativo edilizio per la realizzazione dello stesso. Il concessionario è tenuto pertanto, prima dell'installazione dello stesso ha presentare presso lo Sportello Unico dell'edilizia del Comune di Palagiano, apposita comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e-bis nel caso di periodo di occupazione non maggiore di 90 giorni nel corso dell'anno solare. Nel caso di periodo di occupazione maggiore di 90 giorni il concessionario è tenuto a richiedere apposito Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico dell'Edilizia. Nel caso di smontaggio e rimontaggio periodico del medesimo dehors, con caratteristiche costruttive non variate, non è necessario richiedere nuovo Permesso di Costruire.

Art. 5

Documentazione da allegare alla domanda

1. titolo a richiedere la installazione
2. domanda in bollo
3. breve relazione tecnica esplicativa dell'intervento a firma di tecnico abilitato
4. grafico in scala 1/100 o in scala 1/50 con le dimensioni della installazione a firma di tecnico abilitato (indicare almeno ingombro planimetrico e materiali da utilizzare e per le tipologie 4-5-6- e 7 anche le altezze). Sulla planimetria deve essere chiaramente comprensibile l'area circostante ed il contesto adiacente (fabbricati, marciapiedi, sedi stradali ecc.)
5. localizzazione dell'installazione su planimetria in scala 1/1000 o 1/500.
6. Documentazione fotografica ed eventuale depliant illustrativo degli elementi e strutture che compongono il dehors.
7. consenso scritto della proprietà dell'edificio qualora l'occupazione sia richiesta a contatto con un edificio.
8. marca da bollo che sarà apposta sull'atto di concessione rilasciato alla fine dell'istruttoria.

Art. 6

Canone

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, che deve essere versato concluso il procedimento istruttorio con esito positivo e prima del rilascio dell'autorizzazione.
2. L'occupazione nelle aree attrezzate per la sosta è soggetta a maggiorazione del canone, nella misura del doppio rispetto alla tariffa base.

Art. 7

Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.
2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors devono cessare alle ore 24,00 ed entro le ore 01,00 si deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata con il dehors.
3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso a dehors delle tipologie 5, 6 e 7. Gli ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte durante la notte.

4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso a dehors delle tipologie 5, 6 e 7. Le tende a braccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte.

Art. 8

Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

2. Per interventi a carattere d'urgenza il suolo interessato dovrà essere subito lasciato libero e l'onere della rimozione del dehors è in capo al concessionario.

Art. 9

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dai titolari delle concessioni.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del titolare dell'autorizzazione.

Art. 10

Manutenzione dei dehors

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.

3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni.

Art. 11

Durata delle concessioni

1. Il titolo ad occupare suolo pubblico per l'installazione di dehors ha una durata massima complessiva di 365 giorni, per ogni anno solare.
2. Nel caso di rinnovo della concessione in continuità con la precedente, il concessionario non è tenuto alla rimozione del dehors, ferma restando l'acquisizione del necessario titolo abilitativo edilizio così come stabilito al punto 7 dell'art.4.
3. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehors, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehors, addebitando le spese all'esercente.

Art. 12

Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors

1. La concessione è sospesa quando:
 - a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
 - b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 7.
2. La concessione è revocata previa diffida dal responsabile del procedimento, quando:
 - a) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e pericolo per le persone e alle cose;
 - b) agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
 - c) le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
 - d) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - e) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 13

Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). 2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dall'art. 44 del vigente Regolamento Edilizio.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nel precedente comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14

Registro delle concessioni

L'ufficio che rilascerà l'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico, istituirà un apposito registro in cui sarà indicato:

1. titolare della autorizzazione;
2. numero della autorizzazione;

3. tipologia del dehors autorizzata
4. dimensione dell'area oggetto di occupazione;
5. ricevuta di avvenuto pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.

Art. 16

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 17

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle normative vigenti in materia, demandando all'Ufficio Tecnico Comunale ed al Comando di Polizia Municipale, ognuno per quanto di propria competenza, la corretta applicazione.